



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

conc. prev. 2/2021

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
così composto:

dott. Riccardo Rosetti - presidente,
dott. Mario Montanaro - giudice,
dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,

ha emesso il seguente

DECRETO

vista la domanda di concordato preventivo avanzata da
COMPAGNIA MEDITERRANEA DEMOLIZIONI S.R.L. con ricorso
depositato in data 23.8.2021 ai sensi dell'art. 161, comma 6,
L.F., con riserva di deposito della proposta e del piano e
con richiesta di fissazione di termine da parte del
Tribunale;

considerato che la sede legale della società è in
Civitavecchia e dunque sussiste la competenza territoriale di
questo Tribunale;

verificata la legittimazione del richiedente, essendo
stata depositata la determina dell'amministratore unico
avente ad oggetto la presentazione della domanda di
concordato preventivo;

rilevato che sono stati prodotti gli ultimi tre bilanci e
l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei
rispettivi crediti;

rilevato che risulta pendente il procedimento
prefallimentare avviato dalla procura della Repubblica in
sede (rif. 70/21);

considerata l'opportunità di nominare il commissario
giudiziale e la necessità di disporre il deposito di adeguata
cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura;



P.Q.M.

assegna alla ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161 secondo e terzo comma L.F.;

nomina commissario giudiziale l'avv. NICOLINI Alessandra con studio in Roma Via della Giuliana n. 44;

dispone che ogni trenta giorni dal deposito della domanda sia trasmessa al Tribunale:

- una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale siano registrate le operazioni attive e passive compiute dal deposito del ricorso con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
- gli estratti relativi ai conti bancari di cui l'istante abbia la disponibilità, che evidenzino i movimenti effettuati nel periodo di riferimento;
- una relazione informativa, sottoscritta dal legale rappresentante, sullo stato di predisposizione della proposta e del piano, con indicazione degli incarichi conferiti a tal fine;

dispone che il commissario giudiziale segnali la mancata presentazione dei ricorsi ex art. 160 o 182 bis l.f. nel termine giudizialmente assegnato o prorogato; nonché, esaminata la documentazione prodotta dalla società ovvero acquisiti gli elementi informativi ritenuti necessari, ove ravvisi la violazione degli obblighi di legge imposti all'istante, riferisca al Tribunale con motivata e sintetica relazione scritta;

stabilisce il termine di giorni venti dalla comunicazione del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di € 20.000,00, a titolo di fondo spese, a mezzo di assegni circolari non trasferibili;



segnala:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- che, senza la specifica autorizzazione del Tribunale, non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato;
- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;

manda alla cancelleria per

- la sollecita comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al P.M. e al Commissario;
- la pubblicazione nelle forme previste dall'art. 166 LF.

Civitavecchia 4.9.2021

il Presidente

